

**SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DEL D.L. 8 aprile 2020 n. 23**  
**(Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 94)**

**MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE**  
**COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19**

- 1) Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 – Art. 5**
  - a. L'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, prevista inizialmente per il 15 agosto 2020, viene differita al 1 settembre 2021, con la sola eccezione delle disposizioni già entrate in vigore ai sensi del comma 2 dell'art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019<sup>1</sup>.
  
- 2) Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale – Art. 6**
  - a. A partire dal 9 aprile 2020, per le perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020 non operano (i) la disciplina della riduzione del capitale per perdite (ii) la disciplina della riduzione del capitale al di sotto del limite legale e (iii) la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale<sup>2</sup>.
  
- 3) Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio e in materia di finanziamenti alle società – Artt. 7 e 8**
  - a. Nella redazione del bilancio d'esercizio relativo al periodo amministrativo in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci potrà essere in ogni caso operata nella prospettiva della continuazione dell'attività, ex art. 2423 *-bis* c.c., se tale prospettiva sussisteva nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020<sup>3</sup>. Tali disposizioni si applicano altresì ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati dall'assemblea.

---

<sup>1</sup> Per effetto della quale gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 sono già entrati in vigore il 16 marzo 2019.

<sup>2</sup> Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.

<sup>3</sup> È fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 relativamente alla convocazione dell'assemblea entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

- b. Ai finanziamenti, erogati alle società dai soci e dal soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile (che ne prevedono ordinariamente la postergazione).

#### **4) Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione – Art. 9**

- a. Sono prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.
- b. In relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è concessa la possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un termine (non superiore a 90 giorni) per depositare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato ovvero per elaborare un nuovo accordo di ristrutturazione<sup>4</sup>.

In alternativa, è concesso di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata.

- c. Proroga fino a 90 giorni dell'*automatic stay*, i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, ottenuto a fronte della presentazione di una domanda di "concordato in bianco" di cui all'art. 161, comma 6, L. F. o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione i sensi dell'art. 182-*bis*, comma 7, L. F.<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza al tribunale per la concessione del nuovo termine non è ammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze.

<sup>5</sup> La proroga è applicabile anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento e presuppone la presentazione di una istanza che deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

## **MISURE FISCALI E CONTABILI**

### **5) Sospensione di versamenti tributari e contributivi – Art. 18**

- a. Per i soggetti esercenti attività d'impresa o professionali con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro (misurati con riferimento al 2019), che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 (rispetto ai corrispondenti mesi dello scorso anno), è prevista la sospensione degli obblighi di versamento relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria e IVA dovuti nei mesi di aprile e maggio 2020.
- b. La medesima sospensione degli obblighi di versamento (i) delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (ii) dei contributi previdenziali e assistenziali (iii) dei premi per l'assicurazione obbligatoria e (iv) dell'imposta sul valore aggiunto si applica altresì ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro (misurati con riferimento al 2019) che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 (rispetto ai corrispondenti mesi del 2019).
- c. La sospensione dei suddetti versamenti spetta inoltre ai soggetti esercenti attività d'impresa o professionali, che abbiano intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019, nonché agli enti non commerciali, ivi inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa
- d. La sospensione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020 opera, indipendentemente dal volume d'affari, per i soggetti aventi sede o domicilio nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che abbiano registrato una diminuzione del fatturato di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo ed aprile 2020 (rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d'imposta).
- e. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, entro il 30 giugno o in cinque rate mensili costanti a partire da giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**6) Disapplicazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni – Art. 19**

- a. Per i soggetti esercenti attività professionali con volume d'affari inferiore a Euro 400.000 (misurato con riferimento al 2019), è prevista la possibilità di richiedere la disapplicazione della ritenuta per i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (a condizione che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese di lavoro dipendente). Il versamento dei relativi importi dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili costanti a partire da luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**7) Metodo previsionale acconti giugno – Art. 20**

- a. È prevista la disapplicazione di sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP per il 2020, a condizione che l'importo versato non sia inferiore all'ottanta per cento del *quantum* dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta.

**8) Rimessione in termini per i versamenti – Art. 21**

- a. I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dovuti il 16 marzo 2020 si considerano regolarmente effettuati se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**9) Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 – Art. 22**

- a. È differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti a consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, senza applicazione di sanzioni.

**10) Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997 – Art. 23**

- a. È prorogata sino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati, previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020.

**11) Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole – Art. 27**

- a. Le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole<sup>6</sup> non vengono assoggettate ad IVA né alle imposte sui redditi. Da un lato, tali cessioni vengono equiparate, ai fini IVA, alla distruzione; dall'altro, è esclusa la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

**12) Utili distribuiti a società semplici – Art. 28**

- a. Sono ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 32-*quater* del DL n. 124/2019 (relativa all'imputazione per trasparenza ai soci dei dividendi percepiti dalla società semplice) anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR.
- b. Sono disciplinate le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società. In particolare, viene chiarito che i dividendi corrisposti in relazione a partecipazioni non detenute in regime d'impresa, qualificate e non qualificate, sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nell'art. 27 del d.P.R. n. 600/1973. Invece, sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato, è applicata l'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-*ter* del d.P.R. n. 600/1973.
- c. Viene disciplinato il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali<sup>7</sup> (concorso alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare) e ai soci non residenti della

---

<sup>6</sup> Individuati dal D.M. 7 settembre 2017. Si tratta di impiego di medicinali nell'ambito dell'uso c.d. compassionevole in più pazienti, sulla base di un protocollo clinico definito e identico per tutti i pazienti.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR.

medesima società (applicazione della ritenuta nella misura prevista dall'art. 27 del d.P.R. n. 600/1973).

- d. Le modifiche si applicano ai dividendi percepiti dalla società semplice a decorrere dal 1° gennaio 2020. Agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, si applica, tuttavia, il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla L. n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018).

### **13) Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro – Art. 30**

- a. Alle imprese e ai professionisti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute nell'anno 2020, fino a un massimo di Euro 20.000, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Le disposizioni attuative chiariranno le modalità di utilizzo del credito.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA PROCESSUALE E PROCEDIMENTALE**

### **14) Disposizioni in materia processuale e procedimentale – Artt. 29 e 36**

- a. Con riferimento al processo tributario, è previsto l'obbligo per gli enti impositori, gli agenti della riscossione, i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e le parti assistite da un difensore abilitato - che si siano costituite in giudizio con modalità cartacee - di depositare gli atti giudiziari successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente tramite modalità telematiche<sup>8</sup>.
- b. Viene consentito agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite PEC nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.
- c. Tutte le udienze dei procedimenti civili e penali previste nel periodo 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio

---

<sup>8</sup> Secondo le modalità previste dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 e successivi decreti attuativi.

2020<sup>9</sup>. Viene, altresì, prorogata all'11 maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari.

- d. Sono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione, fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, è anticipato all'11 maggio 2020.

Roma - Milano, 10 aprile 2020

---

<sup>9</sup> Inizialmente 15 aprile 2020 *ex art.* 83 D.L. n. 18/2020.